CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006616 - 08/06/2011 - USCITA
Allegati : 0

CS/ COO:me

Roma, 8 giugno 2011
Informativa n. 47/2011

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: riconoscimento qualifiche professionali conseguite all'estero – corretto uso del titolo professionale

Caro Presidente,

dall'esame dei quesiti posti da alcuni Ordini e dalla documentazione allegata a varie pratiche di riconoscimento di qualifiche estere è emersa la prassi scorretta di indicare nei documenti il titolo professionale di "commercialista" quale diretta traduzione del titolo estero, da parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di riconoscimento della qualifica professionale acquisita all'estero, o che intendono esercitare temporaneamente la professione nel nostro Paese.

Come è noto, l'obiettivo principale della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del relativo decreto legislativo di recepimento del 9 novembre 2007, n. 206 è quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi in ambito europeo, permettendo a tutti i cittadini europei - tramite un sistema generale di riconoscimento delle qualifica professionale - di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello di origine. Il decreto di recepimento contiene, infatti, le regole attraverso le quali l'Italia riconosce le qualifiche professionali acquisite in altri Stati dell'Unione Europea (e che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione) consentendo così al professionista comunitario l'accesso alla professione ed il suo esercizio anche nel nostro paese. Per i titoli conseguiti in Paesi terzi viene applicata la stessa procedura comunitaria per via della estensione operata dalla normativa in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/98)

In concreto, i soggetti in possesso di una qualifica professionale acquisita in un altro Paese possono esercitare la professione in Italia attraverso due differenti regimi giuridici: 1) la libertà di stabilimento; 2) la libera prestazione di servizi.

Il sistema della "libertà di stabilimento", attraverso il riconoscimento della qualifica professionale d'origine da parte del Ministero della Giustizia, consente al cittadino comunitario di "stabilirsi" in Italia

accedendo alla professione regolamentata per la quale è qualificato nel paese d'origine, iscrivendosi nell'albo professionale ed esercitando la professione alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano, ivi compreso l'uso del titolo professionale di dottore commercialista. A tal fine è necessario attivare la procedura disciplinata agli artt. 16 e segg. del D.Lgs. 206/2007, presentando la domanda al Ministero della Giustizia, ottenere il decreto ministeriale di riconoscimento e superare le eventuali prove compensative richieste.
Ti ricordo che **il Consiglio dell'Ordine non può procedere all'iscrizione nell'Albo in mancanza del decreto ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale e del certificato che comprova il superamento della prova attitudinale rilasciato dal Consiglio nazionale presso il quale si tengono le prove attitudinali previste dal decreto di riconoscimento**. Ai sensi degli artt. 45 e 55 del D.Lgs. 59/2010, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva sui servizi (Direttiva 2006/123/CE), il titolo per l'iscrizione all'Ordine è rappresentato in questi casi dal decreto di riconoscimento mentre il certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attesta il superamento della condizione sospensiva.

Il sistema della "libera prestazione di servizi", invece, consente al professionista estero, regolarmente "stabilito" in un altro paese, di prestare in Italia servizi professionali in modo temporaneo e occasionale. Per esercitare in regime di libera prestazione è sufficiente attivare una procedura semplificata eseguendo la comunicazione preventiva al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 206/2007. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c, del D. Lgs. 206/2007, l'amministrazione competente a "ricevere le domande, ricevere le dichiarazioni e prendere le decisioni" è il Ministero della Giustizia. Il Ministero è chiamato a valutare la dichiarazione preventiva ed a verificarne i contenuti, esaminando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, tra i quali l'effettivo stabilimento ed esercizio della professione in un altro Paese, che non sussista nessun divieto in ordine all'esercizio della stessa e che il prestatore possieda la qualifica professionale richiesta. In caso di riscontro positivo, il Ministero trasmette all'Ordine territoriale copia della dichiarazione preventiva presentata del prestatore perché disponga l'iscrizione automatica.

Ti ricordo che **l'Ordine competente, ricevuta dal Ministero copia della dichiarazione, deve disporre automaticamente l'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo, con spese a proprio carico (art. 13). Ancorchè iscritto nell'apposita sezione dell'albo, il prestatore che svolge l'attività occasionale e temporanea non può utilizzare il titolo di "dottore commercialista", ma dovrà utilizzare il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento, nella lingua originale. In ogni caso, una volta iscritto nell'apposita sezione dell'Albo, il prestatore è soggetto al potere disciplinare dell'Ordine ed alle attività di controllo successive all'iscrizione, quali le verifiche sulla effettiva temporaneità ed occasionalità della prestazione, sull'utilizzo corretto del titolo professionale e sulle informazioni che deve fornire al destinatario della prestazione in base all'art. 15 del D.Lgs. 2076/2007 (titolo professionale di stabilimento, numero di iscrizione al registro o ordine dello stato di stabilimento, informazioni sulla copertura assicurativa...).**

Con specifico riferimento ai titoli professionali ti segnalo che nelle traduzioni giurate dei certificati di iscrizione agli ordini/istituti esteri, è possibile riscontrare la traduzione diretta ed impropria del titolo di origine, indicato con il termine "commercialista". A tale riguardo, Ti segnalo che i titoli professionali stranieri, non dovrebbero essere tradotti ma, anzi, dovrebbero essere lasciati in lingua originale. Il titolo "commercialista" o "dottore commercialista" è possibile solo al termine della procedura di riconoscimento, che presuppone la valutazione circa la corrispondenza tra la professione estera e quella italiana, e dopo il superamento delle prove attitudinali e quindi il recupero dei contenuti formativi eventualmente mancanti. Ciò non è privo di conseguenze pratiche, in quanto l'uso del termine generico "commercialista" in luogo della nozione completa di "dottore commercialista" o "ragioniere commercialista" non solo non è di per sé utile a definire la qualifica professionale posseduta ma, al contrario, si presta ad ingenerare equivoci nei terzi.

Con riguardo alle possibili azioni di controllo che l'Ordine può intraprendere anche dopo l'eventuale iscrizione credo sia opportuno richiamare la Tua attenzione sulle disposizioni generali contenute nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". In base a tali norme, gli enti competenti per la vigilanza sulle professioni (tra i quali gli ordini

territoriali) hanno sempre il potere di svolgere, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato di stabilimento, le attività di verifica, ispezione e controllo sulla libera prestazione (artt. 39 e 40 del citato D.Lgs. 59/ 2010). Ti suggerisco, quindi, di predisporre in ogni caso i controlli necessari al fine di verificare che la prestazione abbia effettivamente i caratteri dell'occasionalità e della temporaneità, e che il titolo utilizzato in regime di libera prestazione sia realmente quello acquisito nel Paese di origine di stabilimento e non invece il titolo di "dottore commercialista" o, più in generale, "commercialista". Ti ricordo che restano naturalmente fermi i generali compiti di vigilanza "sull'osservanza della legge professionale e su tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione" attributi dall'art. 12 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 al Consiglio dell'Ordine in base ai quali – anche nelle more dell'istruttoria ministeriale e a prescindere dall'eventuale iscrizione – l'Ordine territoriale può ben accertare che nel frattempo non vi sia stato esercizio abusivo della professione o utilizzo abusivo del titolo professionale.

Particolare attenzione deve essere posta in presenza di cittadini italiani, tuttora residenti in Italia, che abbiano svolto il loro percorso formativo interamente nel nostro Paese e che abbiano ottenuto in Spagna una sorta di "omologazione" del titolo di studio conseguito in Italia, per effetto dello stabilimento e dell'iscrizione del soggetto al Collegio degli economistas. Questi soggetti vedendosi preclusa la possibilità di esercitare in Italia a seguito del mancato riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Spagna, potrebbero tentare di esercitare in Italia ricorrendo alla modalità della libera prestazione di servizi. In questo modo, per un verso si potrebbe configurare una particolare elusione delle norme comunitarie in materia di circolazione per l'esercizio della professione ma soprattutto – per quello che ci riguarda – si potrebbe delineare una pratica elusiva del principio costituzionale dell'accesso alla professione tramite l'esame di Stato. Il rischio è che si crei – per effetto della semplice omologazione all'estero del titolo di studio italiano - una sorta di nuova categoria di soggetti i quali, seppure saltuariamente, possano esercitare la professione in assenza dei requisiti di formazione e abilitazione richiesti dalla legge. Ciò è, ovviamente, inaccettabile.

Tenuto conto che la competenza nel rilevare l'eventuale mancanza dei presupposti per l'iscrizione è affidata in primo luogo al Ministero della Giustizia, il Consiglio nazionale ha inviato un parere dettagliato, in cui sottolinea i rischi che soggetti non qualificati possano utilizzare facili escamotage per esercitare di fatto la professione nel nostro Paese e con cui chiede formalmente al Ministero stesso di rigettare l'iscrizione delle richieste formulate a scopi elusivi.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti